

Legge regionale 8 giugno 2016, n. 17.

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 476.139,02 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall’Autorità giudiziaria, di cui alle deliberazioni 28 maggio 2015, n. 1 e 23 dicembre 2015, n. 2 del commissario ad acta, dott. Paolo Ammendola, nominato con ordinanza n. 1199/2015 depositata in data 20 febbraio 2015, è riconosciuto legittimo ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all’articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal commissario ad acta con deliberazioni 1/2015 e 2/2015, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 476.139,02 a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa dello stanziamento della Missione 09, Programma 2, Titolo 1 limitatamente alla sorta capitale oltre gli oneri da contenzioso.
2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all’esito dell’eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale - Assessori Fulvio Bonavitacola e Lidia D'alessio.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 9 maggio 2016, con il n. 293 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 maggio 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Articolo 73: "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni."

Comma 1, lettera a: "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;".

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 5 gennaio 2015, n. 1: "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania."

Articolo 6: "Disposizioni in materia di variazioni del bilancio."

Comma 1, lettera f): "1. Ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale sono autorizzate le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

f) Fondo di riserva per spese impreviste - i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;".